

# COMUNE DI SEREGNO

## STATUTO

Approvato con delibera consiglio comunale n. 120 del 28.10.2008

### CAPO I

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### ***Il Comune della Città di Seregno***

1. 1. Il Comune di Seregno, riconoscendo che alla base della propria tradizione vi sono gli ideali cristiani che nel corso dei secoli ne hanno intessuto la storia e hanno contraddistinto gli inviolabili diritti della persona costituendo l'identità della comunità seregnese, applica, nel rispetto della dignità di ogni essere umano i valori riconosciuti dalla Costituzione della Repubblica Italiana ed il principio di autonomia valorizzando tutte le realtà locali presenti sul territorio.<sup>(1.1)</sup>

2. Si dà il presente statuto come norma fondamentale dell'ordinamento comunale.

##### **Art. 2**

##### ***I principi fondamentali***

1. Il Comune di Seregno è ente autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo culturale ed il progresso civile, sociale ed economico.<sup>(2.1)</sup>

---

<sup>(1.1)</sup> **Art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.*

*2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.*

*3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti".*  
*Il comma 1 è stato introdotto nella versione vigente con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 19 luglio 2005, "Modifica dell'articolo co. 1 art. 1 statuto comunale (richiesta dei consiglieri Luca Talice ed altri) (III votazione)", che ha interamente sostituito il comma previgente.*

<sup>(2.1)</sup> **Art. 128 della Costituzione della Repubblica italiana:**

2. E' dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito del presente statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.<sup>(2.2)</sup>

3. Persegue il traguardo di più alti livelli di uguaglianza sociale in grado di esprimere più equilibrati e sereni rapporti umani con attenzione particolare ai meno abbienti.

4. Fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione.

5. Opera al fine di conseguire lo sviluppo integrale per la piena realizzazione della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e amministrativa della città.

6. Riconosce il valore e la funzione delle libere forme associative e degli enti civili e religiosi quale indispensabile apporto allo sviluppo politico, civile, sociale, economico e culturale della comunità; in base al principio di sussidiarietà ne tutela e ne garantisce la costituzione, la diffusione e la presenza sul territorio; in rapporto di collaborazione valorizza, inoltre, le loro attività e le iniziative volte a rispondere a bisogni presenti sul territorio.

7. Ispira la propria azione al metodo della democrazia rappresentativa e partecipata, alla separazione fra i compiti di indirizzo e controllo e i compiti di gestione, alla distinzione delle responsabilità, all'imparzialità, all'efficacia, all'efficienza e alla trasparenza dell'Amministrazione.

8. Assume l'obiettivo della salvaguardia e della valorizzazione dell'ambiente come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.

### **Art. 3**

#### **Le finalità**

1. Il Comune di Seregno, sulla base dei principi fondamentali e nell'ambito delle sue competenze, ispira la sua azione alle seguenti finalità:

a) promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, all'abitazione, all'istruzione, alla salute ed a tutto ciò che è necessario alla piena realizzazione della persona;

b) favorire una cultura di pace, di accoglienza, di tolleranza, di solidarietà,

---

*"Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni",*

**e art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.*

*2. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo".*

**(2.2) Art. 3, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica".*

riconoscendo i diritti inviolabili della persona umana e le prerogative di una società multiculturale capace di garantire a tutti eguali diritti e doveri senza operare discriminazioni;

c) attuare uno sviluppo equilibrato del territorio, compatibile con le risorse in esso presenti, mirate a ridurre lo spreco e l'uso improprio, in grado di garantire ai cittadini una migliore qualità della vita;

d) valorizzare la famiglia come prima realtà in cui si sperimenta la solidarietà sociale, attuando le necessarie iniziative atte a tutelare la maternità e lo sviluppo armonioso dell'infanzia;

e) garantire a tutti i cittadini i servizi sociali, specialmente nei settori dell'abitazione, dell'istruzione, della salute, dell'assistenza, delle attività sportive e ricreative, attuando anche le necessarie iniziative atte a tutelare il diritto della vita fin dal suo concepimento e nel rispetto delle leggi vigenti, riservando la massima attenzione agli anziani, all'infanzia, ai giovani, ai portatori di handicap, agli indigenti, e a tutti coloro che vivono situazioni di emarginazione, di concerto e in collaborazione con le associazioni di volontariato operanti sul territorio;

f) concorrere a superare ogni discriminazione, determinando per le donne condizioni di pari opportunità nel lavoro e di pieno godimento dei diritti di cittadinanza sociale;

g) promuovere lo sviluppo delle attività sociali, economiche e culturali, con particolare attenzione ai quartieri e alle periferie;

h) tutelare l'ambiente e le risorse naturali, favorirne la massima usufruibilità pubblica, promuoverne la conservazione e la salvaguardia contrastando gli inquinamenti di ogni tipo;

i) tutelare i valori del patrimonio artistico, storico e culturale, promuovere e favorire il progresso della cultura in ogni sua manifestazione;

l) promuovere la solidarietà e la cooperazione internazionale, specialmente in situazioni di emergenza, di calamità naturali e di particolare gravità, anche a sostegno di libere associazioni operanti nel settore specifico.

## **Art. 4**

### **La programmazione**

1. Il Comune di Seregno assume la politica di programmazione come metodo ordinatore della propria attività; contribuisce, per quanto di competenza, alla programmazione attuata dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Milano e dagli altri enti territoriali.<sup>(4.1)</sup>

---

<sup>(4.1)</sup> **Art. 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.*

*5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze",*

**e art. 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. La regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.*

*2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.*

*3. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della regione.*

2. Esso realizza la programmazione con il concorso e l'apporto attivo dei cittadini e di tutte le libere forme associative.

## Art. 5

### Le funzioni

1. Spettano al Comune di Seregno tutte le funzioni proprie e quelle conferite con legge dello Stato italiano e della Regione Lombardia, secondo il principio di sussidiarietà.<sup>(5.1)</sup>

2. Esso svolge le proprie funzioni anche attraverso quelle attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro

---

4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5. La legge regionale disciplina, altresì, con norme di carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti".

(5.1) **Art. 3, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali",

**e art. 4, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale",

**e art. 4, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59:**

"1. Nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali, conferiscono alle province, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Al conferimento delle funzioni le regioni provvedono sentite le rappresentanze degli enti locali. Possono altresì essere ascoltati anche gli organi rappresentativi delle autonomie locali ove costituiti dalle leggi regionali.

2. Gli altri compiti e funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, vengono conferiti a regioni, province, comuni ed altri enti locali con i decreti legislativi di cui all'articolo 1.

3. I conferimenti di funzioni di cui ai commi 1 e 2 avvengono nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:

a) il principio di sussidiarietà, con l'attribuzione della generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

b) il principio di completezza, con la attribuzione alla regione dei compiti e delle funzioni amministrative non assegnati ai sensi della lettera a), e delle funzioni di programmazione;

c) il principio di efficienza e di economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;

d) il principio di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative adottate nell'ambito dell'Unione europea;

e) i principi di responsabilità ed unicità dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari, e quello di identificabilità in capo ad un unico soggetto anche associativo delle responsabilità di ciascun servizio o attività amministrativa;

f) il principio di omogeneità, tenendo conto in particolare delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo;

g) il principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire, anche in forma associata con altri enti, l'esercizio delle funzioni;

h) il principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi;

i) il principio della copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative;

l) il principio di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità degli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi conferiti".

formazioni sociali.<sup>(5.2)</sup>

3. In particolare spettano al Comune di Seregno tutte le funzioni amministrative, che riguardino la popolazione ed il territorio seregnese precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.<sup>(5.3)</sup>

4. Per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate il Comune di Seregno attua forme di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la Provincia di Milano.<sup>(5.4)</sup>

## **Art. 6**

### ***I compiti del Comune di Seregno per i servizi di competenza statale e regionale***

1. Il Comune di Seregno gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.<sup>(6.1)</sup>

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.<sup>(6.2)</sup>

3. Il Comune di Seregno svolge quelle ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale, che gli vengano affidate con legge che ne regoli anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.<sup>(6.3)</sup>

## **Art. 7**

### ***Il territorio e la sede comunale***

---

<sup>(5.2)</sup> Vedasi nota (5.1).

<sup>(5.3)</sup> Art. 13, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

*"Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze".*

<sup>(5.4)</sup> Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

*"Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia".*

<sup>(6.1)</sup> Art. 14, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

*"Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica".*

<sup>(6.2)</sup> Art. 14, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

*"Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54".*

<sup>(6.3)</sup> Art. 129 della Costituzione della Repubblica italiana:

*"Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale",*

*e art. 14, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie".*

1. I confini che delimitano la superficie del territorio italiano attribuito al Comune di Seregno sono individuati nel piano topografico nazionale.<sup>(7.1)</sup>

2. I confini del Comune di Seregno possono essere modificati con legge della Regione Lombardia, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.<sup>(7.2)</sup>

3. La sede del Comune di Seregno è fissata con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e le commissioni, salvo che esigenze particolari possano determinare la riunione di tali organi in altra sede.

## **Art. 8**

### **Il titolo di Città e le onorificenze**

1. Il Comune di Seregno si fregia, per tradizioni storiche e per meriti acquisiti, del titolo di Città.<sup>(8.1)</sup>

---

*(7.1) Art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228:*

*"1. Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento.*

*2. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale.*

*3. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune".*

*Il piano topografico comunale viene formato in occasione del censimento generale della popolazione, in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica.*

*(7.2) Art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana:*

*"La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: (...) circoscrizioni comunali",*

*e art. 133 della Costituzione della Repubblica italiana:*

*"(...) La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni",*

*e art. 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.*

*2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.*

*3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.*

*4. La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione".*

*(8.1) Decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1979, n. 466:*

*"Il Presidente della Repubblica*

*VISTA la domanda con la quale il Sindaco di Seregno chiede la concessione del titolo di Città;*

*VISTI gli atti prodotti a corredo della domanda stessa;*

*VISTO l'articolo 32 dell'ordinamento approvato con R.D. 7 giugno 1943, n. 651;*

*SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri;*

*D E C R E T A*

*E' concesso al Comune di Seregno, in provincia di Milano, il titolo di Città.*

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti e debitamente trascritto.*

*Dato a Roma, addì 26 gen. 1979",*

*emanato sulla base dell' art. 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651, ora abrogato, laddove recitava che "il titolo di Città può essere concesso a Comuni, ai quali non sia stato già riconosciuto, insigni per ricordi e monumenti*

2. Ogni anno, entro il 30 aprile, vengono conferite dal Sindaco, secondo le modalità indicate in un apposito regolamento consiliare, le civiche benemerenze e onorificenze, simbolo della Città di Seregno, a persone, associazioni o enti che si siano distinti nella loro attività in campo nazionale ed internazionale per particolari azioni meritorie e per il perseguimento dei principi e delle finalità ispiratori del presente Statuto.<sup>(8.2)</sup>

3. Spettano al Consiglio Comunale l'attribuzione della cittadinanza onoraria a persone che si siano rese particolarmente meritevoli nei diversi campi dell'umana civiltà, ed il gemellaggio con altri Comuni, italiani o esteri, che per tradizioni, attività, e meriti siano stimati affini alla Città di Seregno.

## **Art. 9**

### **Lo stemma, la bandiera ed il gonfalone**

1. Il Comune di Seregno ha diritto di fregiarsi del suo stemma<sup>(9.1)</sup>, della sua bandiera e del suo gonfalone.<sup>(9.2)</sup>

---

storici o per attuale importanza, purché abbiano provveduto lodevolmente a tutti i pubblici servizi e in particolar modo alla pubblica assistenza”.

**Art. 18 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

“Il titolo di città può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza”.

<sup>(8.2)</sup> Il comma 2 è stato introdotto nella versione vigente con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 28 ottobre 2008, “Modifica dell'articolo 8, comma 2, dello statuto comunale”, che ha interamente sostituito il comma previgente.

<sup>(9.1)</sup> **Decreto del Capo del Governo 16 maggio 1931:**

“Roma, addì giugno 1930 - VIII

IL CAPO DEL GOVERNO  
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduta la domanda del Comune di S E R E G N O (Milano) diretta ad ottenere il riconoscimento dello stemma civico e la iscrizione del Comune stesso nel Libro araldico degli Enti Morali;

Veduti gli atti presentati a corredo di questa domanda;

Udito il Commissario del Re presso la Consulta Araldica, nelle sue conclusioni;

Udita la Giunta Permanente Araldica;

Veduto l'articolo del Regolamento sulla Consulta Araldica, approvato con Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 61;

Salvi sempre eventuali diritti di terzi interessati;

**D I C H I A R A:**

l° Spettare al Comune di S E R E G N O (prov. di Milano), il diritto di far uso dello stemma civico miniato nel foglio qui annesso che è: d'azzurro, alla banda d'argento caricata di tre stelle di otto raggi d'oro. Ornamenti esteriori da Comune”.

Tra gli atti trasmessi a corredo della domanda di concessione dello stemma comunale si scopre come lo stemma sia stato così definito in quanto esso “è copia conforme di quello delineato a pag. 324 del blasonario dell'anno 1673 noto sotto il nome di Codice del Cremosano”.

Si ricorda inoltre che in base all'art. 97 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, “la corona di Comune (a meno di speciale concessione) è formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili), ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine, ed il tutto d'argento e murato di nero”. In considerazione del fatto che il Comune di Seregno è stato insignito del titolo di Città, lo stemma seregnese deve intendersi accompagnato da quanto indicato dall'art. 96 del medesimo regio decreto, laddove recita che “la corona di Città (a meno di concessione speciale) è turrata formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero”,

**e art. 66 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651:**

“Nel Libro araldico degli Enti morali sono descritti gli stemmi, i gonfaloni, le bandiere, i sigilli, i titoli e le altre distinzioni riguardanti province, comuni, società e altri Enti morali, con le indicazioni dei riconoscimenti e dei relativi decreti”.

<sup>(9.2)</sup> **Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964:**

“Il Presidente della Repubblica

Vista la domanda con la quale il Sindaco del Comune di Seregno chiede la concessione di un gonfalone per uso di quel Comune;

Visti gli atti proposti a corredo;

2. Lo stemma è araldicamente così definito: d'azzurro, alla banda d'argento caricato di tre stelle di otto raggi d'oro; ornamenti esteriori da Città.<sup>(9.3)</sup>

3. La bandiera del Comune di Seregno è azzurra con una banda d'argento caricata di tre stelle di otto raggi d'oro.

4. All'esterno della sede del Comune sono sempre esposte, rispettivamente partendo da destra, le bandiere dell'Unione europea, dello Stato italiano e del Comune di Seregno.<sup>(9.4)</sup>

---

Visto l'art. 5 del Regolamento approvato con R. D. 7 giugno 1943, n. 652;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' concesso al Comune di Seregno in provincia di Milano il seguente gonfalone: drappo bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Seregno.

Il drappo è bordato da 16 esagoni d'azzurro, con i lati d'argento, uniti per i vertici e disposti in file di 3, 6, 3, 6, terminanti in un cerchietto pure d'azzurro con circonferenza d'argento.

Le parti di metallo ed i contorni saranno argentati.

L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bollette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti e debitamente trascritto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1964".

In base all'art. 5 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 652, "il gonfalone non può mai assumere la forma di bandiera ma deve consistere in un drappo quadrangolare di un metro per due, del colore di uno o di tutti gli smalti dello stemma, sospeso mediante un bilico mobile ad un'asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bollette poste a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale sarà riprodotto lo stemma e sul gambo il nome della provincia, del comune o della società. Il drappo riccamente ornato e frangiato sarà caricato nel centro dello stemma della Provincia, del Comune, della Società, ecc., sormontato dall'iscrizione centrata "Provincia di ....." "Comune di ....." "Società di ....."". La cravatta frangiata dovrà consistere in nastri tricolorati dai colori nazionali".

<sup>(9.3)</sup> **Vedasi nota (9.1).**

<sup>(9.4)</sup> **Art. 38, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea",

**e artt. 1 e 2 della legge 5 febbraio 1998, n. 22:**

"1.1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

1.2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il governo, per i casi di cui alle lettere a), b), d), ed e) del comma 1) e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2.1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici pubblici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

- a) gli organismi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del governo allorché il Consiglio dei ministri è riunito;
- b) i ministeri;
- c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;
- d) gli uffici giudiziari;
- e) le scuole e le università statali.

2.2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

2.3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfaloni, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo",

**e art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121:**

"L'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi delle regioni e degli enti locali è oggetto



5. In occasione delle cerimonie ufficiali, il Comune di Seregno fa uso del proprio gonfalone secondo le disposizioni vigenti.

6. Il gonfalone cittadino è posto nell'aula nella quale si riunisce il Consiglio Comunale; esso è affiancato dalle bandiere dell'Unione europea, della Repubblica italiana e del Comune di Seregno.

## **CAPO II**

### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **Art. 10**

##### ***Titolarità dei diritti di partecipazione***

1. Ai sensi del presente statuto sono considerati soggetti titolari dei diritti di partecipazione tutti coloro che sono residenti nel territorio comunale e coloro che con esso abbiano un rapporto di lavoro, di studio e di utenza dei servizi.

#### **Art. 11**

##### ***Le associazioni***

1. Il Comune di Seregno, quale rappresentante degli interessi generali della collettività, ha un rapporto diretto con i cittadini singoli e associati; a tal fine esso riconosce il valore delle libere forme associative; ne favorisce l'attività nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di pari dignità, i diritti ad esse attribuiti dal presente statuto.<sup>(11.1)</sup>

2. Alle associazioni è riconosciuto il diritto:

a) di accedere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, agli atti ed alle informazioni concernenti l'attività amministrativa;<sup>(11.2)</sup>

---

*dell'autonomia normativa e regolamentare delle rispettive amministrazioni. In ogni caso la bandiera nazionale e quella europea sono esposte congiuntamente al vessillo o gonfalone proprio dell'ente ogni volta che è prescritta l'esposizione di quest'ultimo, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale".*

*Tale disciplina è regolamentata dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121:*

*"1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.*

*2. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra ovvero, qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.*

*3. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione".*

*(11.1) Art. 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto".*

*(11.2) Art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del*

- b) di avvalersi del difensore civico;
- c) di accedere alle strutture ed ai servizi del Comune secondo quanto stabilito da apposito regolamento;<sup>(11.3)</sup>
- d) di partecipare agli organismi consultivi istituiti dal Comune, nelle forme previste dal regolamento.<sup>(11.4)</sup>

3. Il Comune di Seregno, nei limiti delle disponibilità finanziarie, può assegnare contributi od altri ausili economici secondo le modalità stabilite nel regolamento e sulla base di criteri oggettivi preventivamente determinati e resi pubblici.<sup>(11.5)</sup>

4. Al fine di valorizzare il fenomeno associativo e di garantire effettive opportunità di partecipazione è istituito presso il Comune di Seregno l'albo delle associazioni; il Consiglio Comunale stabilisce nel regolamento le modalità ed i requisiti di iscrizione e di cancellazione, nonché i dati e le notizie da comunicare ai fini dell'iscrizione all'albo.<sup>(11.6)</sup>

5. Il Comune di Seregno collabora con le associazioni e/o fornisce il patrocinio per le manifestazioni e le iniziative di interesse collettivo.

## **Art. 12**

### **Le consulte**

1. Il Comune di Seregno istituisce consulte di cittadini per gli ambiti e le materie determinate dal Consiglio Comunale al fine di garantire spazi di confronto fra ente pubblico e associazioni.<sup>(12.1)</sup>

2. Il loro funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.<sup>(12.2)</sup>

3. Le consulte sono composte da membri designati dal Consiglio Comunale, dalle associazioni e dalle organizzazioni di categoria operanti nei settori di competenza della consulta stessa.

---

*presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.*

2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione".

<sup>(11.3)</sup> **Vedasi regolamento per la concessione in uso di locali alle associazioni iscritte all'albo comunale delle associazioni, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 86 del 27 giugno 1996 e art. 10, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni".*

<sup>(11.4)</sup> **Vedasi regolamento delle consulte, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 68 del 13 maggio 1997.**

<sup>(11.5)</sup> **Vedasi regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 67 del 7 maggio 1991 e s.m.i..**

<sup>(11.6)</sup> **Vedasi regolamento per l'iscrizione e la tenuta dell'albo delle associazioni, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 85 del 27 giugno 1996.**

<sup>(12.1)</sup> **Vedasi nota (11.1).**

<sup>(12.2)</sup> **Vedasi nota (11.4).**

4. Le consulte possono nominare, al loro interno, tecnici ed esperti che ne fanno parte in qualità di componenti effettivi.

5. Le consulte esprimono, nei casi previsti dal regolamento, pareri su piani, programmi, bilanci e atti di interesse generale; formulano, sulle materie di loro competenza, proposte ed osservazioni alle quali i competenti organi comunali devono dare risposta motivata.

## **Art. 13**

### ***L'iniziativa e le proposte popolari***

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, residenti o che per ragioni di lavoro, studio o domicilio abbiano un rapporto continuativo con il territorio seregnese, hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere la migliore tutela di interessi collettivi che riguardino materie di esclusivo interesse locale.<sup>(13.1)</sup>

2. Per le istanze e le petizioni sottoscritte in forma autentica nelle forme di legge da non meno di cinquanta cittadini maggiorenni, e sulle proposte sottoscritte in forma autentica nelle forme di legge da non meno di cento cittadini maggiorenni, valgono le norme previste dai successivi commi del presente articolo.

3. Il Sindaco accerta se le istanze, le proposte e le petizioni debbano o possano comportare decisioni o deliberazioni dell'Amministrazione nell'ambito dei rispettivi organi.

4. Gli organi competenti devono pronunciarsi entro sessanta giorni dalla loro presentazione. All'istanza, petizione e proposta ed alla successiva risposta viene data adeguata pubblicità.<sup>(13.2)</sup>

5. Trascorso inutilmente tale termine, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale per sollecitarla nell'esame e fissare nuovi termini perentori, comunque non superiori a centoventi giorni dalla data di presentazione; entro tali termini l'argomento dovrà essere inserito all'ordine del giorno del competente organo con priorità di discussione su ogni altro argomento.

6. Le istanze, le petizioni e le proposte di analogo contenuto non possono essere ripresentate prima di un anno dalla risposta dell'organo competente.

---

<sup>(13.1)</sup> **Art. 8, commi 3 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini.*

*5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994, n. 203 ("Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B", n.d.r.) e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", n.d.r.), promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti".*

<sup>(13.2)</sup> **Vedasi nota (13.1).**

7. A tutti i soggetti contribuenti è garantito il rispetto dei principi dettati in materia di statuto dei diritti del contribuente.<sup>(13.3)</sup>

## **Art. 14**

### ***La conferenza di partecipazione***

1. Al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa il Sindaco può promuovere, in forma pubblica, periodiche conferenze di partecipazione, aperte alla partecipazione di organizzazioni sindacali e di categoria, di associazioni e gruppi di cittadini interessati; tali conferenze hanno per obiettivo l'esame della effettiva incidenza, anche in ambito cittadino, delle politiche dell'amministrazione, con riguardo a settori di intervento tra loro interconnessi, e lo sviluppo di attività di programmazione e controllo tra loro coordinate.

## **Art. 15**

### ***Organi di partecipazione dei minori***

1. Organismi di partecipazione e consultazione, riservati a bambini e adolescenti, quali il Consiglio Comunale dei ragazzi, possono essere costituiti su istanza degli stessi o su autonoma iniziativa del Comune di Seregno; le modalità di formazione e di funzionamento di tali organismi sono disciplinati da apposito regolamento.

## **Art. 16**

### ***L'ammissibilità dei referendum consultivi e delle altre forme di consultazione***

1. E' previsto l'istituto del referendum consultivo.<sup>(16.1)</sup>

2. I referendum e le altre forme di consultazione sono ammessi esclusivamente su materie rientranti nelle attribuzioni del Comune di Seregno.

3. I referendum non possono essere indetti sulle seguenti materie:

- a) provvedimenti ed atti concernenti leggi tributarie, penali ed elettorali;
- b) provvedimenti per la nomina , la designazione, l'elezione o la revoca di incarichi di competenza degli organi comunali;
- c) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, dotazione organica e relative variazioni;

---

<sup>(13.3)</sup> Vedasi legge 27 luglio 2000, n. 212, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

<sup>(16.1)</sup> Vedasi nota (13.1) e art. 8, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

"Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali".

- d) regolamenti interni degli organi del Comune di Seregno ;
- e) deliberazioni di bilancio e provvedimenti inerenti le tariffe dei servizi;
- f) atti e provvedimenti di tutela di minoranze etniche e religiose.

4. Non possono comunque essere promossi o svolti referendum nei sei mesi precedenti e successivi allo scioglimento del Consiglio Comunale seregnese.

5. Referendum di analogo contenuto non possono essere svolti prima di cinque anni.

## **Art. 17**

### ***Il procedimento referendario*<sup>(17.1)</sup>**

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo devono costituirsi in comitato promotore, indicando il nome del rappresentante dello stesso cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dal presente articolo.

2. Il comitato promotore deve depositare presso il servizio protocollo generale il quesito oggetto del referendum sottoscritto in forma autentica da almeno cento elettori seregnesi.

3. Il quesito referendario deve essere unico e redatto con chiarezza onde consentire la più ampia comprensione, in modo tale che chiunque possa rispondere sì o no.

4. La commissione composta dal Segretario Generale, da un giudice di pace designato dall'organo competente e da un avvocato indicato dall'ordine degli avvocati di Monza, decide l'ammissibilità del referendum entro sessanta giorni dal ricevimento al protocollo generale del quesito, basando la propria decisione su:

- a) ammissibilità della materia oggetto del quesito;
- b) chiarezza nella formulazione del quesito;
- c) regolarità della presentazione da parte del numero prescritto di cittadini seregnesi e delle relative firme.

5. L'indizione del referendum è fatta quando lo richiedano, con sottoscrizione autentica, almeno duemila elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Seregno, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità da parte del rappresentante del comitato promotore.

6. Per la raccolta delle firme devono essere utilizzati moduli redatti dal comitato promotore, vidimati dal Segretario Generale e definiti secondo lo schema in uso per i referendum abrogativi nazionali, recanti lo spazio per la vidimazione, la descrizione del quesito, il numero progressivo di sottoscrittore, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, la firma e il numero di iscrizione nelle liste elettorali del sottoscrittore, lo spazio per l'autenticazione della firma e la

---

<sup>(17.1)</sup> Vedasi note (13.1) e (16.1).

certificazione elettorale.

**7.** Il rappresentante del comitato promotore deposita, entro 15 giorni dalla data di scadenza del periodo di raccolta delle firme, i moduli contenenti queste ultime presso il servizio protocollo generale del Comune.

**8.** Sulla regolarità delle firme raccolte e depositate, provvede la commissione elettorale comunale, integrata dal rappresentante del comitato promotore, entro 15 giorni dalla data di ricezione dei moduli referendari al protocollo generale.

**9.** La commissione di cui al precedente comma verifica:

- a) che non si sia superato il periodo di raccolta delle firme;
- b) che si sia raggiunto il prescritto numero di elettori;
- c) che le relative firme siano regolarmente autenticate;
- d) che si sia rispettato quanto previsto nei commi precedenti in materia di raccolta delle firme.

**10.** La commissione di cui al comma 8 del presente articolo decide stendendo idoneo verbale contenente la dichiarazione di ammissibilità o non ammissibilità dell'indizione del referendum.

**11.** Il segretario della commissione elettorale trasmette il verbale di cui al comma precedente al Sindaco entro 5 giorni dalla data in cui si è tenuta la riunione della commissione.

**12.** Entro 5 giorni dal ricevimento del verbale il Sindaco decreta l'ammissibilità o la non ammissibilità della richiesta di referendum sulla base del verbale della commissione di cui al comma 8 del presente articolo, e provvede a comunicarlo al rappresentante del comitato promotore entro i successivi 5 giorni.

**13.** Contro il decreto del Sindaco è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

**14.** Il Sindaco indice con ordinanza il referendum fissandone la data, che comunque deve ricorrere entro 6 mesi dal decreto di ammissibilità, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del precedente articolo, e specificandone il quesito.

**15.** L'ordinanza è pubblicata all'albo pretorio comunale almeno 45 giorni prima dalla data stabilita per la votazione: essa è altresì pubblicizzata su manifesti da affiggersi nel territorio comunale seregnese.

**16.** Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Seregno.

**17.** Per tutto quanto non previsto nel presente articolo in materia di votazione del referendum si applicano, in quanto compatibili, le norme in vigore per i referendum abrogativi nazionali.<sup>(17.2)</sup>

---

<sup>(17.2)</sup> Vedasi legge 25 maggio 1970, n. 352, "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".

## **Art. 18**

### ***Gli effetti del referendum***

1. Il quesito sottoposto a referendum produce gli effetti di cui ai commi successivi ove consegua la maggioranza dei voti espressi, purché abbia preso parte al referendum almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre agli organi competenti, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la decisione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Ove gli organi competenti intendano deliberare senza uniformarsi alla volontà degli elettori, ne indicano espressamente i motivi.

## **Art. 19**

### ***Le consultazioni***

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini, possono deliberare la consultazione preventiva o di indirizzo sui provvedimenti di loro competenza.<sup>(19.1)</sup>

2. La consultazione può essere estesa:

a) ai cittadini seregnesi non ancora elettori purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;

b) a coloro che, pur residenti in altri Comuni, abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di lavoro, studio o domicilio.

3. L'Amministrazione comunale garantisce la consultazione dei cittadini sui provvedimenti di rilevante interesse generale.

4. La consultazione viene effettuata o mediante l'indizione di assemblee, nelle quali i partecipanti esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, o con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesta l'espressione di opinioni, pareri e proposte.

5. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei relativi atti deliberativi e adeguatamente pubblicizzati.

## **Art. 20**

---

<sup>(19.1)</sup> Vedasi nota (16.1).

## ***I comitati di quartiere***

1. Il Comune di Seregno è favorevole al costituirsi di comitati di quartiere che perseguano il compito di collaborare con l'Amministrazione comunale nell'affrontare le problematiche amministrative del territorio di competenza.<sup>(20.1)</sup>

2. I comitati di quartiere avranno funzioni consultive - propositive e dovranno nascere da una reale richiesta dei residenti.

3. La costituzione dei comitati di quartiere sarà regolata da apposito regolamento.

## **Art. 21**

### ***Il difensore civico***

1. Presso il Comune di Seregno è istituita la figura del difensore civico.<sup>(21.1)</sup>

2. Il difensore civico del Comune di Seregno tutela i cittadini nei casi di abusi, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale svolgendo compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della stessa.<sup>(21.2)</sup>

3. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica dagli organi del Comune di Seregno.

4. A tal fine il difensore civico:

- a) ha diretto accesso agli atti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) trasmette agli organi competenti i propri rilievi, ai quali è data risposta

---

<sup>(20.1)</sup> **Vedasi nota (11.1).**

<sup>(21.1)</sup> **Art. 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.

3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127",

**e art. 127, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardano:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio".

<sup>(21.2)</sup> **Vedasi nota (21.1).**



motivata entro 30 giorni dalla loro presentazione;

c) formula eventuali proposte di modifica dell'organizzazione degli uffici comunali per una migliore tutela dei diritti dei cittadini;

d) assiste i cittadini nel far valere i diritti di informazione, di accesso e di partecipazione al procedimento amministrativo;

e) consulta i responsabili dei procedimenti ed esamina con essi le eventuali difficoltà che si frappongono alla corretta e tempestiva conclusione dei medesimi;

f) esercita il controllo degli atti nei limiti delle illegittimità denunciate, nei casi e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente.<sup>(21.3)</sup>

**5.** Entro il 30 aprile di ogni anno il difensore civico presenta la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni e i ritardi riscontrati, formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni per la loro eliminazione e rendicontando il grado di utilizzo delle risorse assegnate.

**6.** Egli può altresì indicare, in tale relazione, proposte finalizzate al miglioramento del funzionamento dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici, nonché rivolte a garanzia dell'imparzialità delle decisioni.

**7.** Tale relazione, indirizzata al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, deve essere inoltrata al protocollo generale del Comune.

**8.** La relazione è discussa dal Consiglio Comunale entro il 31 maggio di ogni anno, alla presenza del difensore civico, che ne illustra gli aspetti fondamentali.

**9.** Tale discussione si conclude senza alcun voto.

**10.** Il difensore civico viene inoltre sentito dal Consiglio Comunale o dalle sue commissioni periodicamente o su sua richiesta, ovvero su richiesta specifica del Consiglio o delle commissioni.

**11.** In sede di definizione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale, gli organi competenti prevedono l'assegnazione al difensore civico di adeguate risorse sia umane che strumentali che finanziarie destinate a garantire il miglior funzionamento del servizio.

**12.** A tal fine, in sede di definizione di tali atti, il difensore civico provvede a formulare, agli organi competenti, la richiesta delle risorse ritenute più opportune per le finalità di cui al precedente comma.

**13.** In tali strumenti vengono individuate con chiarezza le risorse destinate al funzionamento del servizio del difensore civico, potendosi prevedere a tale scopo, un distinto centro di costo assegnato al Segretario Generale.

**14.** Nel rispetto della distinzione di ruoli e competenze tra organi politici e dirigenza, il Segretario Generale provvede a garantire quanto necessario per le attività del difensore civico, sulla base di quanto previsto nei documenti programmatici e delle indicazioni del difensore civico.

---

<sup>(21.3)</sup> Vedasi nota (21.1).

**15.** Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto, nella misura stabilita dalla legislazione vigente per il Vice Sindaco.

## **Art. 22**

### ***L'elezione del difensore civico***

**1.** Il difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale in apposita seduta a maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati.

**2.** Il difensore civico è eletto tra i cittadini residenti a Seregno che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale e di diploma di laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche o Economia e Commercio o equipollenti, che abbiano almeno dieci anni, a partire dalla data di conseguimento del diploma di laurea, di esperienza professionale nel settore giuridico-amministrativo e che, per tali titoli ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, probità e competenza.<sup>(22.1)</sup>

**3.** Non sono comunque eleggibili a difensore civico:

a) i componenti del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i componenti degli organi di gestione delle Aziende Sanitarie Locali;

b) i componenti degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;

c) i componenti dell'organo regionale di controllo;

d) i dipendenti comunali, di enti locali, istituzioni, aziende, società e consorzi dipendenti o sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Comune di Seregno;

e) i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi comunali ed i funzionari delle prefetture;

f) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, gli amministratori ed i dirigenti di enti, società ed imprese vincolati con il Comune di Seregno da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune;

g) i cittadini che abbiano assunto nell'ultimo biennio incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici;

h) i cittadini candidati alle ultime elezioni amministrative e politiche.

**4.** Il difensore civico resta in carica la durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, seguendone le sorti in caso di scioglimento anticipato, e può essere revocato per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni; decade per la perdita dei requisiti richiesti per l'elezione; in caso di dimissioni cessa immediatamente dalle proprie funzioni.

**5.** La conferenza dei capigruppo procede all'esame di ammissibilità delle candidature, liberamente presentate dai cittadini.

---

<sup>(22.1)</sup> Vedasi nota (21.1).

6. Nel caso di presentazione di candidature in numero superiore a cinque, le votazioni successive alla prima proseguiranno con il voto limitato ai cinque candidati maggiormente votati.

## **Art. 23**

### **Le situazioni giuridiche soggettive**

1. Il Comune di Seregno, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive, comunica tempestivamente agli interessati l'intendimento dell'Amministrazione, nelle forme ritenute più opportune.<sup>(23.1)</sup>

2. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

3. Il Comune di Seregno darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

## **Art. 24**

### **L'azione popolare**

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune di Seregno.<sup>(24.1)</sup> In questo modo l'elettore non agisce in difesa di un interesse individuale, bensì in difesa di un interesse di cui è portatore come membro della collettività.

2. Il Sindaco, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, sottopone la questione all'esame degli organi competenti, perché verifichi se sussistano o meno le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse del Comune di Seregno, entro i termini di legge.

3. Ove si ritengano fondati i motivi dell'azione popolare, l'organo competente adotta gli atti necessari, informando coloro che hanno intrapreso l'iniziativa.

4. Ove invece non si ritenga che sussistano elementi per promuovere l'azione

---

<sup>(23.1)</sup> **Art. 8, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241".*

<sup>(24.1)</sup> **Art. 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.*

*2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.*

*3. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione".*

di tutela diretta degli interessi del Comune di Seregno, lo si fa constatare a mezzo di proprio atto motivato.

## **Art. 25**

### ***Il diritto d'accesso e d'informazione***

1. Nel rispetto della normativa vigente l'Amministrazione comunale garantisce ai cittadini il diritto di accedere alle informazioni delle quali è in possesso, relative alle attività da essa svolte o poste in essere da enti, aziende, società od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune di Seregno.<sup>(25.1)</sup>

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, è assicurato da modalità stabilite da apposito regolamento.<sup>(25.2)</sup>

3. Il regolamento, inoltre, individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti.<sup>(25.3)</sup>

4. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dal regolamento, a tutti i cittadini, singoli ed associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.<sup>(25.4)</sup>

5. Il diritto di accesso a determinate categorie di documenti può essere temporaneamente escluso o differito per effetto di una motivata dichiarazione che ne vieti l'esibizione secondo quanto previsto dal regolamento quando la diffusione dei documenti possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.<sup>(25.5)</sup>

6. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento.<sup>(25.6)</sup>

7. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso

---

<sup>(25.1)</sup> Vedasi nota (11.2) e leggi 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e 31 dicembre 1996, n. 675, "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".

<sup>(25.2)</sup> Vedasi nota (11.2) e regolamento per l'esercizio del diritto di accesso, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 44 del 10 marzo 1998.

<sup>(25.3)</sup> Vedasi nota (25.2) e regolamento per il procedimento amministrativo, approvato con atto di Consiglio Comunale n. 45 del 10 marzo 1998.

<sup>(25.4)</sup> Art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

"Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge".

<sup>(25.5)</sup> Vedasi nota (25.1).

<sup>(25.6)</sup> Art. 25, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

"1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente".

del solo costo di ricerca e copia, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.<sup>(25.7)</sup>

**8.** L'Amministrazione renderà il più agevole possibile tali procedure, indirizzando l'attività amministrativa al totale recepimento dei principi della trasparenza e dell'autocertificazione, secondo la legislazione vigente.

**9.** Parimenti assicurerà mezzi e strutture, anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso.<sup>(25.8)</sup>

**10.** Il Comune di Seregno promuove attività ed iniziative di informazione e di comunicazione istituzionale volte ad assicurare la migliore conoscenza e la migliore applicazione delle leggi, illustrare le attività ed il funzionamento del Comune, favorire la conoscenza dei servizi comunali ai cittadini, promuovere conoscenze allargate e approfondite sui maggiori temi di interesse pubblico, favorire la semplificazione delle procedure e la modernizzazione dell'apparato amministrativo, promuovere l'immagine del Comune e dare visibilità a quegli eventi dallo stesso organizzati.<sup>(25.9)</sup>

**11.** Le attività di informazione e di comunicazione del Comune di Seregno possono esplicarsi, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni e vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi.<sup>(25.10)</sup>

**12.** Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, la rete civica, le iniziative di comunicazione integrata ed i sistemi telematici multimediali.<sup>(25.11)</sup>

**13.** Il Comune di Seregno esercita i compiti conoscitivi e informativi concernenti le proprie funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.<sup>(25.12)</sup>

---

<sup>(25.7)</sup> **Vedasi nota (25.6).**

<sup>(25.8)</sup> **Vedasi nota (11.2).**

<sup>(25.9)</sup> **Art. 1, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150:**

*"Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a :*

*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;*

*b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;*

*c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promovendone la conoscenza;*

*d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;*

*e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;*

*f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale".*

<sup>(25.10)</sup> **Art. 2, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150:**

*"Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni, l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi".*

<sup>(25.11)</sup> **Art. 2, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150:**

*"Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali".*

<sup>(25.12)</sup> **Art. 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

14. Il Comune di Seregno ispira inoltre la propria attività di informazione e di garanzia dell'accesso, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche o enti e associazioni.<sup>(25.13)</sup>

15. Presso il Comune di Seregno è istituito l'URP – ufficio relazioni con il pubblico; esso assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione secondo quanto previsto dall'apposito regolamento e assume inoltre tutte le idonee iniziative utili a far conoscere ai cittadini i diritti di accesso e di informazione e le modalità per esercitarli.

16. Le aziende, le istituzioni, le società e gli enti dipendenti del Comune di Seregno e i gestori di pubblici servizi di competenza comunale hanno l'obbligo di uniformare la loro attività ai principi sopracitati.

## **Art. 26**

### **L'albo pretorio**

1. L'organo competente individua appositi spazi da destinarsi all'albo pretorio per le pubblicazioni degli atti ed avvisi previsti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Generale o suo incaricato cura l'affissione degli atti di cui al presente articolo.

---

*"1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.*

*2. Gli enti locali, nello svolgimento della attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico nazionale".*

<sup>(25.13)</sup> **Art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675:**

*"La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione".*

## CAPO III

### ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI

#### Art. 27

#### Gli organi del Comune di Seregno

1. Sono organi di governo del Comune di Seregno il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.<sup>(27.1)</sup>

2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.<sup>(27.2)</sup>

3. La Giunta Comunale è l'organo che collabora con il Sindaco nel governo del Comune di Seregno.<sup>(27.3)</sup>

4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune di Seregno<sup>(27.4)</sup> e, come tale, è il legale rappresentante dell'ente<sup>(27.5)</sup>; è Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.<sup>(27.6)</sup>

---

<sup>(27.1)</sup> **Art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco".*

<sup>(27.2)</sup> **Art. 42, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo".*

<sup>(27.3)</sup> **Art. 48, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali".*

<sup>(27.4)</sup> **Art. 50, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia".*

<sup>(27.5)</sup> **Vedasi nota (1.1) e art. 50, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti".*

<sup>(27.6)</sup> **Art. 50, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia",*

**e art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:*

*a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;*

*b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;*

*c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;*

*d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.*

*2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.*

*3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.*

*4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione*

5. Assumono altresì la qualifica di (*organi*)<sup>(27.A)</sup> il difensore civico<sup>(27.7)</sup>, il Presidente del Consiglio Comunale<sup>(27.8)</sup>, il Segretario Generale<sup>(27.9)</sup>, il Direttore Generale<sup>(27.10)</sup>, ove nominato, e i dirigenti comunali<sup>(27.11)</sup> nei limiti entro i quali la vigente normativa attribuisca ai medesimi la competenza ad adottare atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

6. Sono infine (*organi*)<sup>(27.B)</sup> ausiliari del Comune di Seregno, per le funzioni previste dalla normativa vigente, il collegio dei revisori<sup>(27.12)</sup> ed il nucleo di valutazione.<sup>(27.13)</sup>

## Art. 28

### Il Consiglio Comunale

---

penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.

10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza".

(27.A) Nella seduta dell'8 gennaio 2001 - atti n. 140 - l'organo regionale di controllo ha annullato la parola "organi".

(27.7) Vedasi nota (21.1).

(27.8) Vedasi nota (28.4).

(27.9) **Art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98".

(27.10) **Art. 108, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.

2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 (convenzioni tra comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, n.d.r.) e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario".

(27.11) **Art. 107, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo".

(27.B) Nella seduta dell'8 gennaio 2001 - atti n. 140 - l'organo regionale di controllo ha annullato la parola "organi".

(27.12) **Art. 234, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri".

(27.13) Vedasi decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".



1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune di Seregno, controlla la sua attuazione e adotta gli atti fondamentali attribuiti alla sua competenza dalla legge e dallo statuto.<sup>(28.1)</sup>

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.<sup>(28.2)</sup>

3. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.<sup>(28.3)</sup>

4. Le adunanze consiliari sono presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale eletto, nella prima adunanza, tra i consiglieri eletti, con le modalità definite dal regolamento del Consiglio Comunale; il Presidente convoca il Consiglio su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali o su iniziativa personale, sentita la conferenza dei capigruppo; presiede la conferenza dei capigruppo; garantisce gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e tutela le prerogative dei consiglieri garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.<sup>(28.4)</sup>

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale è composto dal Presidente del Consiglio che lo presiede e da due Vice Presidenti eletti dal Consiglio nel proprio seno con le modalità definite dal regolamento, in modo da garantire la presenza delle minoranze, salvo rinuncia delle stesse; nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio Comunale delega uno dei componenti l'Ufficio di Presidenza a sostituirlo; nei casi di assenza o impedimento dei componenti l'Ufficio di Presidenza, assume le funzioni di convocazione e direzione del Consiglio Comunale il Consigliere Anziano e, in caso di ulteriore carenza, i consiglieri che via via seguono in ordine di anzianità.<sup>(28.5)</sup>

---

<sup>(28.1)</sup> **Vedasi nota (27.2).**

<sup>(28.2)</sup> **Art. 38, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. L'elezione dei consiglieri comunali e provinciali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dal presente testo unico".*

<sup>(28.3)</sup> **Art. 38, commi 4 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.*

*8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141".*

<sup>(28.4)</sup> **Art. 39, commi 1, 2, 4 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.*

*2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.*

*4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.*

*5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto".*

<sup>(28.5)</sup> **Vedasi nota (28.4) e art. 40, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"2. (...) E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma*

6. Il Presidente del Consiglio Comunale o i Vice Presidenti cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza semplice dei componenti il Consiglio Comunale; la mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il soggetto a cui tale mozione è rivolta; tale proposta viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dalla sua presentazione, e comunque non oltre la seconda seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione.<sup>(28.6)</sup>

7. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.<sup>(28.7)</sup>

8. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.<sup>(28.8)</sup>

9. Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui alla normativa vigente.<sup>(28.9)</sup>

---

11 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo",

**e art. 73, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza".

Il comma 5 è stato introdotto nella versione vigente con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 19 luglio 2005, "Modifica art. 28 statuto comunale (III votazione)", che ha interamente sostituito il comma previgente.

<sup>(28.6)</sup> Il comma 6 è stato introdotto nella versione vigente con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 19 luglio 2005, "Modifica art. 28 statuto comunale (III votazione)", che ha interamente sostituito il comma previgente.

<sup>(28.7)</sup> **Art. 45, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto".

<sup>(28.8)</sup> **Art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili".

<sup>(28.9)</sup> **Art. 141, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:

a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;

2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;

3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;

4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo

**10.** Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa; l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati, in conformità allo statuto, da un regolamento interno adottato dallo stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.<sup>(28.10)</sup>

**11.** In particolare il regolamento disciplina:

- le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte;
- il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute;
- le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio Comunale servizi,

---

scioglimento del consiglio.

3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.

5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

7. Iniziativa la procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente",

**e art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"1. Fuori dei casi previsti dall'art. 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2 quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modificazioni ed integrazioni. (...).

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalità stabilite dal comma 2 del presente articolo.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di 60 giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'art. 141".

<sup>(28.10)</sup> **Art. 38, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti".

- attrezzature e risorse finanziarie;
- la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti;
- le modalità di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti;
- la costituzione e i diritti dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza;
- i casi in cui le sedute del Consiglio non sono pubbliche;
- le modalità di esercizio dei diritti e dei poteri di iniziativa dei consiglieri;
- i procedimenti per l'istruttoria delle deliberazioni consiliari;
- gli strumenti e le modalità del controllo consiliare sull'attività del Comune e degli organismi da esso promossi o di cui fa parte.<sup>(28.11)</sup>

12. Le modifiche del regolamento sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.<sup>(28.12)</sup>

## **Art. 29**

### ***Le prerogative dei consiglieri comunali***

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità seregnese ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto.

2. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di atti deliberativi nelle forme definite dal regolamento.<sup>(29.1)</sup>

3. Ciascun consigliere ha il diritto di accedere ai documenti amministrativi e ad ogni informazione di cui siano in possesso l'Amministrazione comunale, le aziende e le società, o gli enti da essa dipendenti; i consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.<sup>(29.2)</sup>

4. Se lo richiede un quinto dei consiglieri il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.<sup>(29.3)</sup>

---

<sup>(28.11)</sup> **Vedasi nota (28.10).** Il comma 11 è stato introdotto nella versione vigente con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 19 luglio 2005, "Modifica art. 28 statuto comunale (III votazione)", che ha interamente sostituito il comma previgente.

<sup>(28.12)</sup> **Vedasi nota (28.10).**

<sup>(29.1)</sup> **Art. 43, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall'articolo 39, comma 2 e di presentare interrogazioni e mozioni.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi delegati rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare".

<sup>(29.2)</sup> **Vedasi note (25.1) e (25.2) e art. 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge".

<sup>(29.3)</sup> **Vedasi note (28.4) e (29.1).**

## 5. I consiglieri hanno diritto alle indennità, permessi, licenze e rimborsi spese secondo le norme vigenti.<sup>(29.4)</sup>

*(29.4) Art. 77, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge",*

*e art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.*

*2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.*

*3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.*

*4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.*

*5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.*

*6. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente",*

*e art. 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67",*

*e art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova",*

*e art. 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.*

*2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.*

*3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.*

*4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato compete, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.*

*5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la*

---

percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona.

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, nè di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle provincie, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per tale indennità, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui la comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

11. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario”.

**e art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

“1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché la indennità di missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.

2. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

4. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento”.

**e art. 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

“1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.

2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto del Ministro dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote

6. I consiglieri comunali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale e di commissioni consiliari; a richiesta degli interessati è prevista la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione secondo quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale approvata a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non sia raggiunta in prima istanza, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni: l'indennità di funzione deve intendersi approvata se ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.<sup>(29.5)</sup>

7. In ordine a quanto previsto al comma precedente, qualora il consigliere che abbia optato per l'indennità di funzione risulti assente ingiustificato alle sedute degli organi cui è componente, all'indennità di funzione viene detratta, per ogni assenza, una quota pari al gettone di presenza.<sup>(29.6)</sup>

8. Ai fini di quanto previsto al comma precedente l'assenza deve intendersi giustificata nei soli casi previsti nel provvedimento istitutivo di regolamentazione dell'indennità di funzione.

9. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio, le deliberazioni di Giunta Comunale sono comunicate in elenco ai capigruppo consiliari.<sup>(29.7)</sup>

10. I relativi testi sono a disposizione dei consiglieri comunali presso il servizio segreteria affari generali.<sup>(29.8)</sup>

## **Art. 30**

### **La decadenza da consigliere comunale per assenteismo<sup>(30.1)</sup>**

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le sedute del Consiglio.

---

*forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.*

3. *L'amministrazione locale provvede, altresì, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennità di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennità di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.*

4. *Alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.*

5. *I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.*

6. *Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 è consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999 n. 265, ed entro tre anni se successiva”.*

<sup>(29.5)</sup> **Vedasi nota (29.4).**

<sup>(29.6)</sup> **Vedasi nota (29.4).**

<sup>(29.7)</sup> **Art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*“Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal regolamento”.*

<sup>(29.8)</sup> **Vedasi nota (29.7).**

<sup>(30.1)</sup> **Art. 43, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*“Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”.*

2. In caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione, scritta e/o verbale, inviata dal consigliere o da un suo incaricato, al Presidente, che ne dà notizia al Consiglio: di tali giustificazioni si prende nota a verbale.

3. I consiglieri comunali che non intervengano per cinque sedute consiliari consecutive senza darne comunicazioni, sono invitati dal Presidente del Consiglio Comunale a specificare le motivazioni della loro assenza entro dieci giorni dal ricevimento di tale richiesta.

4. Qualora il consigliere non adempia a quanto previsto al precedente comma, il Consiglio Comunale, su iniziativa del Presidente, lo dichiara decaduto.

5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo a quello di adozione, depositata nella Segreteria Generale e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

6. Qualora invece il consigliere giustifichi al Presidente i motivi della sua assenza, quest'ultimo ne dà comunicazione al Consiglio Comunale durante la prima seduta successiva al ricevimento di tale nota; in tal caso non si procede alla dichiarazione di decadenza.

## **Art. 31**

### **Le competenze del Consiglio Comunale**

1. Le competenze del Consiglio Comunale sono determinate dalla legge.<sup>(31.1)</sup>

---

*(31.1) Vedasi nota (36.6) e art. 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:*

- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;*
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;*
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;*
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;*
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;*
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;*
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;*
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;*
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;*
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;*
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.*

*3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei*



2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune di Seregno, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.<sup>(31.2)</sup>

## **Art. 32**

### **Le commissioni del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale si avvale di commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale fra maggioranza e minoranza e, di norma, nel rispetto del principio della pari opportunità.<sup>(32.1)</sup>

2. Per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti, inchieste e piani specifici, Il Consiglio Comunale può istituire speciali commissioni.<sup>(32.2)</sup>

3. Il regolamento del Consiglio Comunale determina i poteri delle commissioni, che comunque non potranno avere potere deliberante, e ne disciplina le norme di composizione, le modalità di voto, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.<sup>(32.3)</sup>

4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione; i poteri, le competenze e il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.<sup>(32.4)</sup>

5. Qualora qualche commissione svolga funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere espresso dai gruppi di minoranza.<sup>(32.5)</sup>

## **Art. 33**

### **Le linee programmatiche di mandato**

---

*singoli assessori".*

<sup>(31.2)</sup> **Art. 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza".*

<sup>(32.1)</sup> **Vedasi nota (1.1) e art. 38, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori".*

<sup>(32.2)</sup> **Vedasi nota (32.1).**

<sup>(32.3)</sup> **Vedasi nota (32.1) e art. 38, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento".*

<sup>(32.4)</sup> **Art. 44, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare".*

<sup>(32.5)</sup> **Art. 44, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite".*

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, che le approva in apposita seduta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.<sup>(33.1)</sup>

2. Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendone le eventuali integrazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.<sup>(33.2)</sup>

3. Nel corso del mandato il Sindaco, sentita la Giunta, può modificare, sulla base delle esigenze e delle problematiche locali, le linee programmatiche di mandato; anche per tale fattispecie si applica quanto previsto dai commi precedenti.<sup>(33.3)</sup>

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Comunale provvede, in apposita seduta, a verificare il grado di attuazione di tali linee, adottando idonea deliberazione.<sup>(33.4)</sup>

5. Tra i 90 ed i 120 giorni antecedenti la scadenza del mandato, qualora il medesimo periodo non rientri nella fattispecie prevista al comma precedente, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, che lo approva in apposita seduta, il documento conclusivo di mandato, indicante lo stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche.<sup>(33.5)</sup>

## **Art. 34**

### **La composizione della Giunta Comunale**

1. La Giunta Comunale è l'organo che collabora con il Sindaco nel governo del Comune di Seregno<sup>(34.1)</sup>, impronta la propria attività ai principi della collegialità, della programmazione per progetti, della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori determinato dallo stesso in relazione alle peculiarità dell'ente ed al suo programma amministrativo, compreso tra un minimo di sei ed il massimo consentito dalla legge.<sup>(34.2)</sup>

---

<sup>(33.1)</sup> **Vedasi nota (31.1) e art. 46, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Entro il termine fissato dalla statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato".*

<sup>(33.2)</sup> **Vedasi nota (33.1).**

<sup>(33.3)</sup> **Vedasi nota (33.1).**

<sup>(33.4)</sup> **Vedasi nota (33.1).**

<sup>(33.5)</sup> **Vedasi nota (33.1).**

<sup>(34.1)</sup> **Vedasi nota (27.3).**

<sup>(34.2)</sup> **Art. 47, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici unità.*

*2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero*

3. Gli assessori sono nominati dal Sindaco fra coloro in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e, di norma, nel rispetto del principio della pari opportunità.<sup>(34.3)</sup>

4. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.<sup>(34.4)</sup>

5. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista.<sup>(34.5)</sup>

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco; gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.<sup>(34.6)</sup>

## Art. 35

### **L'elezione del Sindaco e la nomina della Giunta Comunale**

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del Consiglio Comunale<sup>(35.1)</sup>; chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica; è consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie.<sup>(35.2)</sup>

---

*massimo degli stessi".*

<sup>(34.3)</sup> **Vedasi nota (1.1) e art. 47, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere".*

<sup>(34.4)</sup> **Art. 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale".*

<sup>(34.5)</sup> **Art. 64, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti".*

<sup>(34.6)</sup> **Art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia",*

**e art. 78, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Al sindaco e al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province".*

<sup>(35.1)</sup> **Art. 46, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli".*

<sup>(35.2)</sup> **Art. 51, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.*

*2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.*

*3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".*

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.<sup>(35.3)</sup>

3. L'ordine con cui sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale determina l'ordine progressivo di anzianità degli assessori.

4. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.<sup>(35.4)</sup>

## **Art. 36**

### **Le competenze della Giunta Comunale**

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune di Seregno ed opera attraverso deliberazioni collegiali.<sup>(36.1)</sup>

2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi delle disposizioni vigenti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dalle norme statutarie, del Sindaco.<sup>(36.2)</sup>

3. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.<sup>(36.3)</sup>

4. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività e sull'attività della Giunta Comunale<sup>(36.4)</sup> in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione.

5. La Giunta Comunale svolge inoltre attività propositive di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.<sup>(36.5)</sup>

6. E' altresì di sua competenza l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.<sup>(36.6)</sup>

---

<sup>(35.3)</sup> **Art. 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione".*

<sup>(35.4)</sup> **Art. 46, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio".*

<sup>(36.1)</sup> **Vedasi nota (27.3).**

<sup>(36.2)</sup> **Vedasi note (27.11) e (45.4) e art. 48, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso".*

<sup>(36.3)</sup> **Vedasi nota (36.2).**

<sup>(36.4)</sup> **Vedasi nota (36.2).**

<sup>(36.5)</sup> **Vedasi nota (36.2).**

<sup>(36.6)</sup> **Art. 48, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"E', altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel*

## Art. 37

### Le competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta la comunità seregnese<sup>(37.1)</sup> e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale, fissando e comunicando il relativo ordine del giorno.<sup>(37.2)</sup>

3. Quale Presidente della Giunta Comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli assessori.<sup>(37.3)</sup>

5. Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuita al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.<sup>(37.4)</sup>

6. Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.<sup>(37.5)</sup>

7. Compete al Sindaco coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Lombardia, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con gli organi competenti, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio seregnese, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.<sup>(37.6)</sup>

8. Il Sindaco ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

9. Il Sindaco, nelle materie di propria competenza e sulla base delle vigenti

---

*rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".*

*(37.1) Vedasi nota (27.5).*

*(37.2) Vedasi nota (27.5).*

*(37.3) Vedasi nota (27.5).*

*(37.4) Vedasi nota (27.6).*

*(37.5) Art. 50, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge".*

*(37.6) Art. 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".*

disposizioni di legge, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e, in caso di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, informa la cittadinanza.<sup>(37.7)</sup>

**10.** Nel caso di contemporanea assenza ed impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano, come definito al comma 3 dell'art. 35 del presente statuto.

**11.** Le eventuali deleghe conferite agli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento e, comunque, per iscritto entro sette giorni; la modifica o la revoca delle deleghe viene comunicata ai consiglieri dal Sindaco nello stesso termine.<sup>(37.8)</sup>

**12.** Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede, di norma nel rispetto del principio delle pari opportunità, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.<sup>(37.9)</sup>

**13.** Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, l'organo competente adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge.<sup>(37.10)</sup>

**14.** Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legislazione vigente, nonché dalle norme statutarie e regolamentari.<sup>(37.11)</sup>

---

<sup>(37.7)</sup> **Vedasi nota (27.6) e art. 50, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta alla Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.*

*6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma",*

**e art. 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265:**

*"Sono trasferite al sindaco le competenze del prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66".*

*L'art. 36 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66 recita che "allorché occorra informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, vi provvede il prefetto, che si avvale dei mezzi tecnici da individuarsi nei piani provinciali di protezione civile, e, in caso di urgenza, il sindaco".*

<sup>(37.8)</sup> **Vedasi note (35.3) e (35.4).**

<sup>(37.9)</sup> **Vedasi nota (1.1) e art. 50, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni".*

<sup>(37.10)</sup> **Art. 50, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 136",*

**e art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico".*

<sup>(37.11)</sup> **Vedasi note (45.4) e (45.6) e art. 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali",*

15. La rappresentanza legale del Comune di Seregno in giudizio è, normalmente, delegata dal Sindaco ai dirigenti comunali ed ai funzionari d'imposta, salvo il potere di avocazione da parte dello stesso; essi la esercitano promovendo e resistendo alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.<sup>(37.12)</sup>

16. Nella seduta di insediamento del Consiglio Comunale, il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.<sup>(37.13)</sup>

17. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.<sup>(37.14)</sup>

## **Art. 38**

### **La cessazione delle funzioni di Sindaco**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.<sup>(38.1)</sup>

2. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.<sup>(38.2)</sup>

---

**e art. 109, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza alle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi".*

<sup>(37.12)</sup> **Vedasi nota (1.1).**

<sup>(37.13)</sup> **Art. 50, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana".*

*La formula da utilizzare è la seguente: "giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana".*

*In materia si ricorda la circolare U.A.R.A.L. 30 giugno 1999, n/99, del Ministero dell'interno, direzione generale dell'amministrazione civile - direzione centrale delle autonomie, laddove ricorda che "(...) non vi è più ragione di collegare al giuramento l'assunzione della carica, così come era invece richiesto dalla previgente normativa. Non vi è più quindi il preesistente collegamento tra l'assunzione da parte del Sindaco delle funzioni di Ufficiale del Governo e il giuramento reso di fronte al Prefetto, che rappresenta il Governo. Il giuramento del Sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni - dinanzi al Consiglio Comunale va considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto della Costituzione il parametro fondamentale dell'azione dell'organo di vertice dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione".*

<sup>(37.14)</sup> **Art. 50, comma 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla".*

<sup>(38.1)</sup> **Art. 52, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il voto del consiglio comunale o del consiglio provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi".*

<sup>(38.2)</sup> **Art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La*

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.<sup>(38.3)</sup>

4. La mozione di sfiducia è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.<sup>(38.4)</sup>

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.<sup>(38.5)</sup>

6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta Comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.<sup>(38.6)</sup>

7. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.<sup>(38.7)</sup>

8. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.<sup>(38.8)</sup>

9. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi delle disposizioni vigenti.<sup>(38.9)</sup>

10. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio; in tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario.<sup>(38.10)</sup>

11. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.<sup>(38.11)</sup>

---

*mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141".*

<sup>(38.3)</sup> **Vedasi nota (38.2).**

<sup>(38.4)</sup> **Vedasi nota (38.2).**

<sup>(38.5)</sup> **Vedasi nota (38.2).**

<sup>(38.6)</sup> **Art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente".*

<sup>(38.7)</sup> **Vedasi nota (38.6).**

<sup>(38.8)</sup> **Vedasi nota (38.6).**

<sup>(38.9)</sup> **Vedasi nota (40.3) e art. 53, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59".*

<sup>(38.10)</sup> **Art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario".*

<sup>(38.11)</sup> **Art. 53, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonché delle rispettive giunte".*



## Art. 39

### **La responsabilità degli amministratori**

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato italiano.<sup>(39.1)</sup>

2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia stato incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.<sup>(39.2)</sup>

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra funzioni, competenze e responsabilità proprie e dei dirigenti.<sup>(39.3)</sup>

4. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto; la responsabilità nei confronti degli amministratori comunali, nonché dei dipendenti, è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi.<sup>(39.4)</sup>

---

<sup>(39.1)</sup> **Art. 93, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato".*

<sup>(39.2)</sup> **Art. 93, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.*

*3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214."*

<sup>(39.3)</sup> **Art. 78, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni".*

<sup>(39.4)</sup> **Art. 93, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle provincie è personale e non si estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito arricchimento degli eredi stessi",*

**e art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20:**

*"1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.*

*1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità.*

*1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione.*

5. Gli amministratori comunali devono astenersi dal prendere parte alle discussioni ed alla votazione di atti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.<sup>(39.5)</sup>

6. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.<sup>(39.6)</sup>

7. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio seregnese.<sup>(39.7)</sup>

8. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 6 del presente articolo sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale; durante l'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.<sup>(39.8)</sup>

---

1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che via ha preso.

1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.

2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.

2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del decennio.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge".

<sup>(39.5)</sup> **Art. 78, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado".

<sup>(39.6)</sup> **Vedasi nota (39.5).**

<sup>(39.7)</sup> **Art. 78, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato".

<sup>(39.8)</sup> **Art. 78, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata dimostrata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico".

## Art. 40

### **La rimozione e la sospensione degli amministratori**

1. Con decreto del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico.<sup>(40.1)</sup>

2. In attesa del decreto, il prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.<sup>(40.2)</sup>

3. Sono fatte salve le altre disposizioni dettate dalla normativa vigente.<sup>(40.3)</sup>

---

<sup>(40.1)</sup> **Art. 142, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Con decreto del Ministro dell'interno, il sindaco, il presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico".*

<sup>(40.2)</sup> **Art. 142, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"In attesa del decreto, il prefetto può sospendere gli amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità".*

<sup>(40.3)</sup> **Art. 142, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59",*

**e art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:*

*a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;*

*b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;*

*c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);*

*d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;*

*e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.*

*2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.*

*3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:*

*a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;*

*b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.*

*4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.*

*5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327",*

4. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi delle disposizioni vigenti<sup>(40.4)</sup>, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti; la supplenza ha termine con la cessazione della sospensione; qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma di legge.<sup>(40.5)</sup>

---

**e art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:*

*a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;*

*b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;*

*c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.*

*2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.*

*3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.*

*4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.*

*5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.*

*6. Chi copre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.*

*7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazioni di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.*

*8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni".*

*(40.4) Vedasi nota (40.3).*

*(40.5) Art. 45, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1".*

## CAPO IV

### ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

#### Art. 41

##### *I principi generali di organizzazione*

1. L'organizzazione del Comune di Seregno si fonda sui seguenti principi:<sup>(41.1)</sup>
- a) soddisfacimento dei bisogni degli utenti interni ed esterni;
  - b) equità – ovvero insussistenza di discriminazioni nell'accesso ai servizi sia sotto il profilo del costo che delle modalità di erogazione;
  - c) efficacia – ovvero capacità di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;
  - d) efficienza – ovvero il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate;
  - e) economicità – ovvero massimo risultato con il minore impiego di risorse umane e strumentali;
  - f) di separazione delle competenze politiche da quella gestionali;<sup>(41.2)</sup>
  - g) di professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale.<sup>(41.3)</sup>

#### Art. 42

##### *La separazione delle competenze politiche da quelle gestionali*

1. Le attribuzioni degli organi politici e della dirigenza del Comune di Seregno si fondano sul principio della separazione delle competenze; agli organi politici (Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale) competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di pianificazione strategica e di verifica della rispondenza dei risultati gestionali agli indirizzi di governo.<sup>(42.1)</sup>

---

<sup>(41.1)</sup> **Art. 88 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico",*

**e art. 89, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.*

*6. Nell'ambito delle leggi, nonché dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro".*

<sup>(41.2)</sup> **Vedasi nota (42.1).**

<sup>(41.3)</sup> **Art. 89, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformità allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità".*

<sup>(42.1)</sup> **Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:**

*"Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i*

**2. In particolare agli organi politici competono nell'esercizio delle proprie funzioni di governo:**<sup>(42.2)</sup>

a) la definizione delle politiche di indirizzo, degli obiettivi strategici e delle direttive generali di indirizzo;

---

programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto".

A tal proposito si riporta la circolare della Prefettura di Milano prot. n. 9B.13/09602284 Div. Gab. del 13 novembre 1998 ad oggetto "Esercizio dei poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico negli enti locali".

"Sono pervenuti al Ministero dell'Interno numerosi quesiti, anche a seguito di alcune interpretazioni non univoche apparse sulla stampa, circa le modalità di esercizio dei poteri dirigenziali negli enti locali e le correlative titolarità, in rapporto alle funzioni di indirizzo politico attribuite agli organi di governo, secondo il nuovo assetto delineato dal decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80/1998.

In proposito, al fine di fornire univoche indicazioni di lettura, in relazione alla delicatezza delle questioni prospettate, che investono la vita quotidiana degli enti locali, il Ministero dell'Interno d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, ha ribadito che il nuovo assetto dei poteri all'interno degli enti locali, dopo l'entrata in vigore dei precitati decreti delegati, nonché delle leggi n. 127/1997 e n. 191/1998, è improntato ad una rigida ed effettiva separazione dei rispettivi ruoli: da una parte i compiti di indirizzo, attribuiti al potere politico, dall'altra i poteri gestionali, che divengono poteri propri della burocrazia, intesa come il complesso degli apparati amministrativi, chiamati a tradurre in pratica, nel rispetto delle norme regolamentari poste dagli enti medesimi, gli indirizzi politici.

Il principio di ripartizione dei poteri all'interno delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche degli enti locali, è stato riaffermato dal decreto legislativo n. 80/1998, all'art. 3, comma 2, che, nel ridefinire i compiti attribuiti ai dirigenti, aggiunge che gli stessi spettano loro "in via esclusiva".

Il successivo comma 3 del medesimo articolo introduce una norma di salvaguardia dei poteri attribuiti, prevedendo che le attribuzioni dei dirigenti "possono essere derogate soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative".

Tale disposto è ulteriormente rafforzato dall'art. 45 dello stesso decreto legislativo n. 80/1998, il quale stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso (e cioè dal 23 aprile 1998), "le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione o provvedimenti amministrativi", di cui al precitato art. 3, comma 2, "si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". La statuizione si pone come norma di chiusura, poiché, operando il trasferimento ai dirigenti di poteri gestionali, precedentemente facenti capo agli organi politici, rende immediatamente operativa ed effettiva la prevista attribuzione di poteri.

In tale ambito, il rinvio alla potestà regolamentare attribuita agli enti, previsto dall'art. 27-bis del decreto legislativo n. 29/1993, introdotto dal decreto legislativo n. 80/1998, può operare solo negli spazi lasciati liberi dalla legge, e cioè solo nel disciplinare le finalità e i modi di esercizio dei poteri, ma non sulla titolarità del medesimo, derivanti da fonte normativa di rango legislativo e coperti, ai sensi del citato art. 3, comma 3, da specifica riserva di legge.

Da quanto detto deriva l'impossibilità, da parte degli organi politici, di compiere atti gestionali, così come già precisato nella circolare n. 9B.13/09801029 del 17 luglio 1998. (...)

In relazione al predetto principio di separazione dei poteri, l'ente dovrà, pertanto, adottare un modello organizzativo, espressione della propria autonomia statutaria e regolamentare, con cui siano stabilite le modalità di conferimento dei compiti ai dirigenti - nel rispetto dei criteri di professionalità dettati dall'art. 6, comma 7, della legge n. 127/1997. Dovrà, altresì, dettare i criteri e le norme, in relazione alle quali, ed in conformità agli atti di indirizzo emanati dall'autorità politica, gli stessi devono dirigere gli uffici e i servizi. (...)

Alla luce di tale orientamento deve essere letto anche il disposto dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 29/1993, innanzi citato, nel senso che il potere regolamentare può essere riconosciuto agli enti locali unicamente nei sensi suesposti e, quindi, nell'ambito organizzativo interno, mentre è da escludersi che l'esercizio dei poteri di gestione da parte dei dirigenti sia subordinato alla previa adozione di una disciplina regolamentare.

In relazione a ciò - ferma restando l'immediata operatività e vigenza del principio di separazione dei poteri più volte richiamato - è indubbio che un tale momento innovativo imponga, comunque, agli enti locali di provvedere al più presto (ma anche con gli adeguati approfondimenti) alla regolamentazione delle modalità del trasferimento delle competenze in questione e, nel contempo, di avviare mirati processi di qualificazione del personale chiamato a nuovi compiti di responsabilità".

**Art. 107, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54".

<sup>(42.2)</sup> **Vedasi nota (27.1).**

- b) la verifica della rispondenza dei risultati gestionali agli indirizzi di governo;
- c) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e oneri analoghi a carico di terzi;
- d) le nomine, le designazioni e gli atti analoghi attribuiti da specifiche disposizioni;
- e) tutti gli altri atti di governo previsti da specifiche disposizioni normative.<sup>(42.3)</sup>

### **Art. 43**

#### ***I principi di gestione delle risorse umane***

1. Il Comune di Seregno riconosce come valore fondamentale della propria organizzazione le risorse umane componenti l'intero apparato amministrativo.

2. Nella gestione delle risorse umane il Comune di Seregno:

- a) garantisce le pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro;
- b) cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
- c) valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
- d) definisce l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane;
- e) si attiva per favorire l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l'igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli;
- f) individua criteri di priorità nell'impiego del personale, purché compatibile con l'organizzazione flessibile degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi di legge.<sup>(43.1)</sup>

### **Art. 44**

#### ***I criteri di organizzazione***

---

<sup>(42.3)</sup> **Vedasi nota (42.1).**

<sup>(43.1)</sup> **Art. 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:**

"1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della p.a..

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".

1. L'organizzazione della struttura e delle attività comunali si conforma ai seguenti criteri:

a) "articolazione e collegamento" – gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee (finali e strumentali [line] e di supporto [staff]) e collegati tra loro anche mediante strumenti informatici e statistici;

b) "trasparenza" – l'organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini, nonché l'informazione agli stessi sull'attività svolta dal Comune di Seregno;

c) "partecipazione, autonomia e responsabilità" – l'organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;

d) "flessibilità" – deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto delle categorie di appartenenza e delle specifiche professionalità, e nell'ambito della normativa contrattuale, al fine di garantire al meglio la funzionalità dei servizi;

e) "armonizzazione degli orari" – gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato.<sup>(44.1)</sup>

2. Il Comune di Seregno disciplina con appositi regolamenti, in conformità ai principi ed ai criteri indicati dalla normativa vigente e dal presente statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.<sup>(44.2)</sup>

---

<sup>(44.1)</sup> **Art. 2, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:**

*"Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:*

- a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione.*
- b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2;*
- c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;*
- d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;*
- e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea".*

<sup>(44.2)</sup> **Vedasi note (31.1) e (36.6) ed i seguenti regolamenti:**

- 1) regolamento ordinamento uffici e servizi: nucleo di valutazione, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 131 del 23 aprile 1998 ;**
- 2) regolamento ordinamento uffici e servizi: fondo interno per progettazioni e atti di pianificazione, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 86 del 26 marzo 1999;**
- 3) regolamento ordinamento uffici e servizi: staff del sindaco, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 264 del 30 luglio 1998;**
- 4) regolamento ordinamento uffici e servizi: organizzazione generale, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 240 del 29 luglio 1999;**
- 5) regolamento per la disciplina delle modalità di assunzione agli impieghi, dei requisiti di accesso e delle modalità concorsuali, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 1048 del 23 dicembre 1997 e s.m.i.;**
- 6) regolamento ordinamento uffici e servizi: dotazione organica, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 241 del 27 luglio 2000;**
- 7) regolamento ordinamento uffici e servizi: dotazione di vestiario al personale, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 260 dell'11 settembre 2000;**
- 8) regolamento ordinamento uffici e servizi: riassetto organizzativo settori/servizi, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 312 del 31 ottobre 2000.**



## Art. 45

### **L'organizzazione del Comune di Seregno**

1. Secondo i criteri stabiliti dal regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi, il Comune di Seregno può avvalersi, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, della figura del Direttore Generale, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune di Seregno, secondo le direttive impartite dal Sindaco, e che sovrintende alla gestione del Comune, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.<sup>(45.1)</sup>

2. Le modalità per la sua nomina, sostituzione e revoca, la durata dell'incarico, nonché i rapporti tra Direttore Generale e Segretario Generale e le relative competenze distintive, sono disciplinati, sulla base delle norme e dei principi stabiliti dalla legislazione vigente e dal presente statuto, dal regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi.<sup>(45.2)</sup>

3. Secondo le norme e i criteri dettati dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi, il Comune di Seregno si avvale delle figure dei dirigenti, ai quali spetta la direzione degli uffici e dei servizi.<sup>(45.3)</sup>

4. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la vigente normativa ed il presente statuto non riservino espressamente agli organi di governo del Comune di Seregno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.<sup>(45.4)</sup>

---

<sup>(45.1)</sup> **Vedasi nota (27.10).**

<sup>(45.2)</sup> **Vedasi nota (27.10).**

<sup>(45.3)</sup> **Vedasi nota (27.11) e art. 111 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni".*

<sup>(45.4)</sup> **Vedasi note (1.1), (27.11), (37.11), (42.1) e art. 107, commi 2, 3, 4, 6 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.*

*3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:*

*a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;*

*b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*

*c) la stipulazione dei contratti;*

*d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;*

*e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;*

*f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;*

*g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;*

*h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto*

5. Essi sono, in via esclusiva, direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune di Seregno, dell'efficienza della gestione e della correttezza dell'attività amministrativa.<sup>(45.5)</sup>

6. Il Comune di Seregno può provvedere alla copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con atto motivato, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.<sup>(45.6)</sup>

---

costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico", e art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

"2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate al comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative",

e art. 16, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

"I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

m) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo",

e art. 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

"I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3, esercitano, tra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali,

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici".

<sup>(45.5)</sup> Vedasi nota (45.4).

<sup>(45.6)</sup> Art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

"1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il

7. La definizione del conferimento degli incarichi dirigenziali, della loro revoca e sostituzione, delle relative competenze e responsabilità, e dell'esercizio del controllo sulle loro attività, sono disciplinati, sulla base della normativa vigente e del presente statuto, dal regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi.<sup>(45.7)</sup>

8. Il Comune di Seregno ha un Segretario titolare, dipendente dall'apposita Agenzia e iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali ai sensi delle disposizioni vigenti.<sup>(45.8)</sup>

9. Il Segretario Generale svolge primariamente compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune di Seregno in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente statuto ed ai regolamenti.<sup>(45.9)</sup>

10. Nel rispetto dei principi espressi dalla normativa vigente e dal presente statuto, al Segretario Generale è riservata la più ampia autonomia nell'organizzazione del proprio ufficio.

---

*regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.*

*3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.*

*4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.*

*5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.*

*6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità".*

*(45.7) Vedasi note (37.11) e (45.6).*

*(45.8) Vedasi nota (27.9) e art. 97, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni".*

*(45.9) Art. 97, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.*

*4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:*

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;*
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;*
- c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;*
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;*
- e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4".*

**11.** Al fine di realizzare una migliore integrazione di funzioni e competenze, tale da assicurare la più elevata sinergia tra legittimità ed efficienza dell'azione amministrativa, il Sindaco valuta prioritariamente, per il conferimento dell'incarico di Direttore Generale, la candidatura del Segretario Generale.

**12.** La disciplina dell'esercizio delle funzioni vicarie del Segretario, i rapporti tra Segretario Generale e Direttore Generale e le relative competenze distintive, sono stabiliti, sulla base dei principi definiti dalla normativa vigente e dal presente statuto, dal regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi.<sup>(45.10)</sup>

**13.** Nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente e dal presente statuto, è demandata al regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi la disciplina della struttura organizzativa, dell'organigramma del personale, della dotazione organica, dell'inquadramento e relativa assegnazione, delle mansioni, responsabilità e formazione del personale del Comune di Seregno.<sup>(45.11)</sup>

**14.** Il regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.<sup>(45.12)</sup>

## **Art. 46**

### ***I principi generali del controllo interno***

**1.** Il Comune di Seregno si dota, nell'ambito della propria autonomia, degli strumenti ritenuti più idonei per:

---

<sup>(45.10)</sup> **Art. 97, commi 3 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.*

*5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento".*

<sup>(45.11)</sup> **Vedasi nota (41.3) e art. 89, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"La potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:*

- a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;*
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi;*
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;*
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;*
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;*
- f) garanzia della libertà di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;*
- g) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici".*

<sup>(45.12)</sup> **Art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.*

*2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali.*

*3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale".*

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del proprio personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).<sup>(46.1)</sup>

## **Art. 47**

### ***Il controllo di regolarità amministrativa e contabile: il ruolo del Segretario Generale e del servizio di ragioneria***

**1.** Spetta al Segretario Generale la funzione di garanzia complessiva della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune di Seregno.<sup>(47.1)</sup>

**2.** Il responsabile del servizio finanziario è preposto alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, alla verifica

---

<sup>(46.1)</sup> **Art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:**

*"Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:*

- a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);*
- b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);*
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);*
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico",*

**e art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:*

- a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;*
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;*
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;*
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.*

*2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.*

*3. L'organizzazione dei controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.*

*4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, più enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento.*

*5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza".*

<sup>(47.1)</sup> **Vedasi nota (45.9).**

periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno della spesa.<sup>(47.2)</sup>

3. Il responsabile del servizio finanziario effettua inoltre le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, esprime il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria su ogni proposta di deliberazione che non sia di indirizzo e che comporti impegno di spesa o diminuzione d'entrata ed appone il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti competenti.<sup>(47.3)</sup>

## Art. 48

### ***Il controllo di regolarità amministrativa e contabile: il collegio dei revisori***

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due preferenze, un collegio di revisori composto da tre componenti.<sup>(48.1)</sup>

2. I componenti del collegio dei revisori devono essere scelti:

a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale funge da Presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.<sup>(48.2)</sup>

3. I candidati devono essere iscritti da almeno cinque anni al relativo albo professionale ed avere svolto, per analogo periodo, attività concreta nel settore della revisione contabile. I casi d'incompatibilità e d'ineleggibilità al ruolo di revisore sono quelli previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità.<sup>(48.3)</sup>

---

<sup>(47.2)</sup> **Art. 153, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese".*

<sup>(47.3)</sup> **Art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione d'entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione".*

**e art. 153, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità".*

<sup>(48.1)</sup> **Vedasi nota (27.12).**

<sup>(48.2)</sup> **Art. 234, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"I componenti del collegio dei revisori sono scelti:*

*a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;*

*b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;*

*c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri".*

<sup>(48.3)</sup> **Art. 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.*

*2. L'incarico di revisione economico - finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico - finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle*

4. I requisiti richiesti ai candidati previsti nei commi precedenti saranno dichiarati in idoneo curriculum vitae che ne attesti il possesso.

5. I revisori durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.<sup>(48.4)</sup>

6. Ciascun revisore ha il diritto di accedere ai documenti e ad ogni informazione di cui siano in possesso l'Amministrazione comunale e le aziende, o gli enti da essa dipendenti o partecipati; i revisori sono tenuti al segreto per i documenti o le informazioni di carattere riservato ai sensi di legge di cui hanno conoscenza in ragione del loro incarico.<sup>(48.5)</sup>

---

comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso",  
**e art. 238 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"1. Salvo diversa disposizione del regolamento di contabilità dell'ente locale, ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 99.999 abitanti e non più di uno in comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto attesta il rispetto nei limiti di cui al comma 1",

**e vedasi regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio Comunale n. 201 del 18.11.97 e s.m.i.**

L'art. 2399 del codice civile recita che "non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382, il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita", mentre l'art. 2382 del codice civile prevede che "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

<sup>(48.4)</sup> **Art. 235 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4 comma 1, 5 comma 1 e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2. Il revisore è revocabile solo per inadempienza e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente".

<sup>(48.5)</sup> **Art. 239, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

b) da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione è dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali",

**e art. 240 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione

7. Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:

a) segnala al Consiglio Comunale, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnala aspetti e situazioni della gestione economico – finanziaria corrente che possono incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) partecipa, collegialmente, presentando proprie relazioni e con funzioni consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale sull'approvazione del bilancio e del rendiconto della gestione e, nella persona del Presidente o suo delegato, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Presidente del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di un consigliere o su iniziativa personale per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti di carattere economico finanziario.<sup>(48.6)</sup>

8. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune di Seregno, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.<sup>(48.7)</sup>

## **Art. 49**

### ***Il controllo di gestione***

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune di Seregno applica il controllo di gestione secondo le disposizioni vigenti.<sup>(49.1)</sup>

---

del loro ufficio".

<sup>(48.6)</sup> **Art. 239, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilanci o dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficiarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

6. Lo statuto dell'ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori".

<sup>(48.7)</sup> **Vedasi nota (48.5).**

<sup>(49.1)</sup> **Art. 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse



2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso, l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Comune di Seregno, l'efficacia, l'efficienza e il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.<sup>(49.2)</sup>

3. Il processo di controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:

- a) programmazione;
- b) formulazione del budget;
- c) attività e misurazione;
- d) reporting e valutazione.<sup>(49.3)</sup>

4. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.<sup>(49.4)</sup>

---

*pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità",*

**e art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:**

*"Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:*

- a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione;*
- b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;*
- c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;*
- d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;*
- e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;*
- f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;*
- g) la frequenza di rilevazione delle informazioni".*

<sup>(49.2)</sup> **Art. 196, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi".*

<sup>(49.3)</sup> **Art. 197, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:*

- a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;*
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;*
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa".*

<sup>(49.4)</sup> **Art. 197, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.*

*3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.*

*4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7".*

## **Art. 50**

### ***La valutazione dei dirigenti ed il controllo strategico: il nucleo di valutazione***

**1.** L'attività di valutazione dei dirigenti e di controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte degli organi competenti, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico.<sup>(50.1)</sup>

**2.** Tale attività consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.<sup>(50.2)</sup>

**3.** Le attività di controllo strategico e di valutazione dei dirigenti sono effettuate dal nucleo di valutazione.<sup>(50.3)</sup>

**4.** La composizione, i compiti, gli obiettivi, le attività ed il funzionamento del nucleo di valutazione sono disciplinati dal regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi.

**5.** Esso è costituito con provvedimento della Giunta Comunale, ha durata pari a quella del mandato del Sindaco e ne segue le sorti in caso di dimissioni o decadenza; in quest'ultimo caso, esso rimane in carica sino all'insediamento del nuovo Sindaco.

**6.** Il nucleo di valutazione del Comune di Seregno, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei dirigenti del Comune di Seregno, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative).<sup>(50.4)</sup>

**7.** Esso risponde direttamente al Sindaco.

## **Art. 51**

---

<sup>(50.1)</sup> **Art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:**

*"L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi".*

<sup>(50.2)</sup> **Vedasi nota (50.1).**

<sup>(50.3)</sup> **Vedasi nota (44.2).**

<sup>(50.4)</sup> **Art. 5, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286:**

*"Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative)".*

## **L'autonomia impositiva e finanziaria**

1. Nell'ambito dell'esercizio della propria<sup>(51.1)</sup> autonomia impositiva e finanziaria il Comune di Seregno determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento; la determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività, possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere e interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte dai cittadini.

4. Con deliberazione dell'organo competente vengono determinate le modalità e la misura minima delle risorse da reperire attraverso contribuzioni volontarie perché si faccia luogo alla realizzazione delle opere o degli interventi ed alla istituzione e gestione dei servizi.

### **Art. 52**

#### **Il servizio di tesoreria**

1. Il Comune di Seregno ha un servizio di tesoreria affidato ad un soggetto autorizzato a svolgere tale attività ai sensi di legge.<sup>(52.1)</sup>

2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune di Seregno e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento di contabilità o da norme pattizie.<sup>(52.2)</sup>

---

<sup>(51.1)</sup> **Vedasi nota (2.2).**

<sup>(52.1)</sup> **Art. 208 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che può essere affidato:*

*a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le città metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;*

*b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunità montane e le unioni di comuni, anche a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo;*

*c) altri soggetti abilitati per legge".*

<sup>(52.2)</sup> **Art. 209, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie".*

## Art. 53

### Il patrimonio comunale

1. L'insieme dei beni mobili ed immobili secondo la classificazione giuridica dell'articolo 812 del Codice Civile<sup>(53.1)</sup> formano il patrimonio del Comune di Seregno; il patrimonio si suddivide in disponibile e indisponibile.

2. Costituiscono demanio comunale le strade, le piazze, i cimiteri, i mercati pubblici, l'acquedotto, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche, nonché gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico.<sup>(53.2)</sup>

3. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dagli organi competenti.

4. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni,

---

<sup>(53.1)</sup> **Artt. 812, 826, 828 e 829 del codice civile:**

"812. Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.

826. I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente delle province e dei comuni. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose d'interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione della presidenza della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra. Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.

828. I beni che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto non è diversamente disposto, alle regole del presente codice. I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.

829. Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato deve essere dichiarato dall'autorità amministrativa. Dell'atto deve essere dato annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali".

<sup>(53.2)</sup> **Artt. 822, 823, 824 e 825 del codice civile:**

"822. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

823. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Spetta all'autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico. Essa ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal presente codice.

824. I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.

825. Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi".

riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate nell'acquisizione di altri beni patrimoniali o nel miglioramento del patrimonio, salvo espresse disposizioni di legge.

**5.** Gli organi competenti provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari dei beni facenti parte del patrimonio comunale.<sup>(53.3)</sup>

**6.** Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della loro natura di beni di facile consumo o di modico valore.<sup>(53.4)</sup>

---

<sup>(53.3)</sup> **Art. 230, commi 2, 3 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"2. Il patrimonio degli enti locali è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.*

*3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.*

*7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari".*

<sup>(53.4)</sup> **Art. 230, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il regolamento di contabilità definisce le categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore".*

## Art. 54

### ***I servizi pubblici locali***

**1.** L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti, ai sensi di legge, anche con diritto di privativa del Comune di Seregno.<sup>(54.1)</sup>

**2.** Il Comune di Seregno può gestire i servizi pubblici in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda, in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico o privato, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.<sup>(54.2)</sup>

**3.** La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme previste dalla legge.<sup>(54.3)</sup>

---

<sup>(54.1)</sup> **Art. 112, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge".

<sup>(54.2)</sup> **Art. 113, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"I servizi pubblici sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116",

**e art. 116, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni",

**e art. 4, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito dalla legge 29 marzo 1995, n. 95:**

"Al fine di favorire l'immediato avvio di operatività delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria".

<sup>(54.3)</sup> **C.d.S. VI, 12 marzo 1990, n. 370.**

4. Qualora il Comune intenda procedere alla gestione in forme diverse da quella in economia, dovrà provvedere con deliberazione assunta dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati; qualora tale maggioranza qualificata non dovesse essere raggiunta, la proposta deliberativa potrà essere riproposta in successive sedute del Consiglio Comunale, da tenersi non prima di sette giorni l'una dall'altra anche rispetto alla prima, e la stessa si intenderà approvata se otterrà in due sedute diverse successive alla prima il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti, ed in caso di servizio non gestito in economia, del Comune di Seregno stesso.

6. Il Comune di Seregno interviene per rimuovere gli ostacoli di ordine economico che possano impedire l'uso di strutture e servizi comunali ai componenti la collettività seregnesi in disagiate condizioni economiche.

## **Art. 55**

### ***Le aziende speciali***

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune di Seregno, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.<sup>(55.1)</sup>

2. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.<sup>(55.2)</sup>

3. Gli amministratori sono scelti fra coloro che sono eleggibili alla carica di consigliere comunale e scelti con criteri di prestigio, di competenza o di esperienza politico – amministrativa. Inoltre devono possedere una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, competenza documentata da apposito curriculum<sup>(55.3)</sup>; le nomine sono effettuate dal Sindaco sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio; il Sindaco informerà, per iscritto, i consiglieri comunali, sulle nomine effettuate, entro sette giorni oppure, se verrà convocato entro il medesimo tempo, informerà il Consiglio.

4. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione, compresa quella del Presidente, avviene con provvedimento del Sindaco quando si siano resi responsabili di atti o fatti gravemente pregiudizievoli agli interessi dell'azienda

---

<sup>(55.1)</sup> **Art. 114, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale".*

<sup>(55.2)</sup> **Art. 114, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale".*

<sup>(55.3)</sup> **Vedasi nota (55.2).**

stessa o del Comune di Seregno.<sup>(55.4)</sup>

5. Il Sindaco, con apposito provvedimento, prenderà immediatamente atto della decadenza dagli incarichi ai sensi delle disposizioni vigenti.<sup>(55.5)</sup>

6. Il Comune di Seregno, con deliberazione del Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.<sup>(55.6)</sup>

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Essa ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.<sup>(55.7)</sup>

8. Nell'ambito di quanto definito dalla normativa vigente e dal presente statuto, l'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda è disciplinato dallo statuto e dai regolamenti aziendali.<sup>(55.8)</sup>

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.<sup>(55.9)</sup>

## **Art. 56**

### ***Le società per azioni o a responsabilità limitata***

1. Il Consiglio Comunale approva, in conformità alla legge, la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, ovvero la partecipazione del Comune di Seregno a società per azioni o a responsabilità limitata già costituite, qualora ritenga opportuna per la gestione di servizi pubblici la partecipazione di più soggetti, pubblici o privati.<sup>(56.1)</sup>

---

<sup>(55.4)</sup> **Vedasi nota (55.2).**

<sup>(55.5)</sup> **Vedasi nota (40.3).**

<sup>(55.6)</sup> **Art. 114, commi 6 e 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.*

*8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:*

*a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;*

*b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;*

*c) il conto consuntivo;*

*d) il bilancio di esercizio".*

<sup>(55.7)</sup> **Art. 114, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti".*

<sup>(55.8)</sup> **Art. 114, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono".*

<sup>(55.9)</sup> **Art. 114, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione".*

<sup>(56.1)</sup> **Veda si nota (54.2).**



2. Organi della società sono l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato ed il collegio sindacale.<sup>(56.2)</sup>

3. L'atto costitutivo della società deve prevedere una rappresentanza del Comune di Seregno nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale proporzionata alla sua quota di partecipazione.<sup>(56.3)</sup>

4. Spetta al Sindaco, in conformità a quanto previsto dal comma 3° del precedente art. 55 ovvero secondo le diverse modalità stabilite negli atti costitutivi societari approvati dal Consiglio Comunale, designare i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di spettanza del Comune, anche in caso di loro sostituzione e revoca quando si siano resi responsabili di atti o fatti pregiudizievoli agli interessi della società o del Comune di Seregno.<sup>(56.4)</sup>

5. All'assemblea dei soci partecipa, in rappresentanza del Comune di Seregno, il Sindaco o un suo delegato<sup>(56.5)</sup>, che nelle sue determinazioni dovrà attenersi agli indirizzi periodicamente deliberati dal Consiglio Comunale. In materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione anche parziale della società, il rappresentante del Comune dovrà ottenere il preventivo assenso del Consiglio Comunale.

6. Annualmente il Sindaco, coadiuvato dal Presidente della società, relaziona al Consiglio Comunale in merito al rispetto degli indirizzi dal Consiglio stesso dati, all'attività societaria e ai risultati raggiunti.

## **Art. 57**

### **Le forme associative, di cooperazione e gli accordi di programma**

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il

---

<sup>(56.2)</sup> **Vedasi Titolo V, "Delle società", del codice civile.**

<sup>(56.3)</sup> **Vedasi nota (54.2) e artt. 2458 e 2459 del codice civile:**

"2458. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, l'atto costitutivo può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci. Gli amministratori e i sindaci nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.

2459. Le disposizioni dell'articolo precedente di applicano anche nel caso in cui la legge o l'atto costitutivo attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci, salvo che la legge disponga diversamente".

<sup>(56.4)</sup> **Vedasi nota (37.9).**

<sup>(56.5)</sup> **Art. 2372 del codice civile:**

"Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai dieci miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai dieci miliardi e non superiore ai cinquanta miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai cinquanta miliardi. Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura".

Comune di Seregno può stipulare apposite convenzioni con altri enti territoriali.<sup>(57.1)</sup>

2. Il Comune di Seregno, per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, può costituire consorzi ai sensi di legge.<sup>(57.2)</sup>

3. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti territoriali e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, aderisce o promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.<sup>(57.3)</sup>

---

<sup>(57.1)</sup> **Art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*

*2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*

*3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare - tipo.*

*4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".*

<sup>(57.2)</sup> **Art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.*

*2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.*

*3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.*

*4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.*

*5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.*

*6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.*

*7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.*

*8. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali".*

<sup>(57.3)</sup> **Art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.*

*2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.*

*3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.*

*4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.*

*5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.*

## CAPO V

### RAPPORTI TRA COMUNE E PROVINCIA

#### Art. 58

##### ***I principi di collaborazione tra il Comune di Seregno e la Provincia di Milano***

1. Il Comune di Seregno attua le disposizioni vigenti che disciplinano la cooperazione tra le province ed i comuni, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. Il Comune di Seregno e la Provincia di Milano concorrono congiuntamente alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato Italiano e della Regione Lombardia e provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.<sup>(58.1)</sup>

3. Il Comune di Seregno collabora con la Provincia di Milano, sulla base di programmi proposti dalla provincia stessa, alla promozione ed al coordinamento di attività nonché alla realizzazione di opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, che in quello sociale, culturale e sportivo.<sup>(58.2)</sup>

#### Art. 59

---

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto".

<sup>(58.1)</sup> **Vedasi nota (4.1).**

<sup>(58.2)</sup> **Art. 19, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo",

**e art. 20, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

"La provincia:

a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;

b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge regionale;

c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei comuni".

## **La collaborazione alla programmazione**

1. Il Comune di Seregno avanza annualmente, in previsione del bilancio, proposte alla Provincia di Milano ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione Lombardia, in ottemperanza della legge regionale.<sup>(59.1)</sup>

2. Le proposte del Comune di Seregno sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, promossi dalla Provincia di Milano ai fini di coordinamento.<sup>(59.2)</sup>

### **Art. 60**

#### **La collaborazione tra il Comune di Seregno e la Provincia di Milano per l'attività dei circondari provinciali**

1. Qualora il Comune di Seregno sia individuato dallo statuto della Provincia di Milano quale sede di circondario provinciale, favorisce l'ubicazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia stessa.<sup>(60.1)</sup>

2. Il Comune di Seregno collabora nelle forme previste dallo statuto della Provincia di Milano nel favorire la partecipazione dei cittadini seregnesi alle attività e ai servizi della Provincia stessa.

3. Sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della disciplina regionale in materia di circondario, secondo le quali la Provincia di Milano può prevedere l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, il Sindaco di Seregno è tenuto a partecipare alle riunioni di tale assemblea.<sup>(60.2)</sup>

---

<sup>(59.1)</sup> Vedasi note (4.1) e (58.2).

<sup>(59.2)</sup> Vedasi nota (4.1).

<sup>(60.1)</sup> Art. 21, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

*"La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini".*

<sup>(60.2)</sup> Art. 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

*"Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare a un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario".*

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 61

##### **Le sanzioni amministrative**

1. Le contravvenzioni ai regolamenti del Comune di Seregno sono punite con sanzioni amministrative, la cui entità è stabilita negli stessi regolamenti.<sup>(61.1)</sup>

#### Art. 62

##### **L'approvazione delle norme statutarie**

1. Lo statuto seregnese è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.<sup>(62.1)</sup>

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche per le modifiche dello statuto.<sup>(62.2)</sup>

3. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale<sup>(62.3)</sup>, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione

---

<sup>(61.1)</sup> **Art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689:**

*"Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione".*

<sup>(62.1)</sup> **Art. 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie".*

<sup>(62.2)</sup> **Vedasi nota (62.1).**

<sup>(62.3)</sup> **Art. 126, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"Il controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 130 della Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo unico", e art. 133, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:*

*"1. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.*

*2. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 126, comma 1 può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti",*

Lombardia, affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.<sup>(62.4)</sup>

**4.** Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.<sup>(62.5)</sup>

**5.** Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.<sup>(62.6)</sup>

**6.** Le note accompagnatorie inserite nel presente statuto non debbono intendersi sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale, assolvendo una funzione di trasparenza e ausilio per gli amministratori ed i cittadini seregnesi.

---

**e art. 134, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimità deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro 30 giorni dalla trasmissione della stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive qualora prima del decorso del termine il comitato regionale di controllo dia comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità".*

<sup>(62.4)</sup> **Art. 6, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.*

*6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi".*

<sup>(62.5)</sup> **Vedasi nota (62.4).**

<sup>(62.6)</sup> **Art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:**

*"La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette".*